



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Cavenago di Brianza, come molti Comuni in Italia e nel mondo, ha introdotto, con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.11.2025, l'Imposta di Soggiorno per i turisti e i visitatori che vi soggiornano.

L'importo varia da € 1,00 a €. 2,00 a persona per notte, a seconda della tipologia della struttura, come da deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 06.11.2025.

La struttura è tenuta a rilasciare una ricevuta separata per la somma pagata o a indicare sulla fattura la somma corrispondente all'Imposta di Soggiorno.

Il personale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative all'imposta e alle categorie esentate dal pagamento.

Le entrate dell'Imposta di Soggiorno finanzieranno interventi a beneficio del turismo, in particolare riguardo alla manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali.



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

ESENZIONI

1. Residenti del Comune di Cavenago di Brianza
2. Non residenti:
 - a) Minori fino al 18° anno di età, accompagnati da almeno un maggiorenne pagante;
 - b) Accompagnatori di degenti presso le strutture sanitarie sul territorio della Regione Lombardia, fino ad un massimo di 2;
 - c) Pazienti che devono effettuare terapie presso strutture ospedaliere sanitarie site nel territorio della regione Lombardia e relativi accompagnatori, fino a un massimo di 2 accompagnatori;
 - d) Persone con disabilità non autosufficienti, e loro accompagnatori, fino a un massimo di 2 accompagnatori;
 - e) Personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano nel Comune per esigenze di servizio;
 - f) Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale o di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - g) Cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, a cui è riconosciuto lo status di "profugo", rientranti o meno in piani straordinari nazionali di accoglienza;
 - h) Personale dipendente del gestore della struttura ricettiva;
 - i) Volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario nel territorio delle province di Monza e Brianza, Lecco e nella Città Metropolitana di Milano;
 - j) Ospiti presso strutture in gestione ad ONLUS.

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque pernottamenti, anche non continuativi, nel mese solare, nella stessa struttura ricettiva.